

segn. 2.01 «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni»

via ValleMaggia,
incrocio con via V. Bastoria

Locarno, 13 dicembre 2019

Disposizioni generali

1. Contro ogni singola decisione di approvazione delle prescrizioni, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 10 cpv. 1 LACS)
2. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un asterisco (art. 71 LPAMm).
3. I segnali potranno essere posati soltanto dopo che la decisione sarà divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1, seconda frase OSStr e art. 27 RLACS).
4. L'incarto completo può essere consultato presso la Polizia comunale di Locarno, in via alla Morettina 9.

«Eccezioni:

– con permesso del Municipio
– velocipede (simbolo 5.31 OSStr)»

segn. 2.42 «Divieto di svoltare a destra» con tavola complementare

«Eccezioni:

– con permesso del Municipio
– velocipede (simbolo 5.31 OSStr)»

Il Municipio

Domanda intesa a modificare il decreto del Consiglio di Stato che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 30 giugno 2021

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le Associazioni contraenti, ovvero l'Unione professionale svizzera dell'automobile sezione Ticino da una parte, il Sindacato OCST e il Sindacato UNIA dall'altra, hanno fatto istanza per modificare il decreto del Consiglio di Stato del 13 marzo 2019 che conferisce obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 30 giugno 2021. Le modifiche sono riportate di seguito.

Appendice 1 Salari minimi

Salari minimi (...)

Maestro meccanico

accordo individuale *

Capo meccanico

accordo individuale *

Ricezionista

accordo individuale **

Meccanico diagnostico

accordo individuale *

* Maestro meccanico – Capo meccanico – Meccanico diagnostico

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato «Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli».

** Ricezionista

l'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all'«Aiuto meccanico» del 2° anno.

Salario mensile minimo

Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista
elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni)

1° anno dopo il tirocinio	fr. 3'533.00
2° anno dopo il tirocinio	fr. 4'120.00
3° anno dopo il tirocinio	fr. 4'392.00
4° anno dopo il tirocinio	fr. 4'432.00
5° anno dopo il tirocinio	fr. 5'041.00

Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili
(con un tirocinio di 3 anni)

1° anno dopo il tirocinio	fr. 3'287.00
2° anno dopo il tirocinio	fr. 3'923.00
3° anno dopo il tirocinio	fr. 4'138.00

Assistente di manutenzione per automobili
(con tirocinio di 2 anni)

1° anno dopo il tirocinio fino al 19.mo anno di età si applica l'art. 16 stipendio per giovani lavoratori	fr. 2'590.00
---	--------------

Aiuto meccanico

1° anno dopo il tirocinio	fr. 3'651.00
2° anno dopo il tirocinio	fr. 3'682.00

Serviceman e addetto al lavaggio,
grassaggio e riparazione gomme

fr. 3'647.00

Commesso di vendita pezzi di ricambio

1° anno dopo il tirocinio	fr. 3'370.00
2° anno dopo il tirocinio	fr. 3'657.00
3° anno dopo il tirocinio	fr. 3'819.00
4° anno dopo il tirocinio	fr. 4'155.00
5° anno dopo il tirocinio	fr. 4'399.00

Magazziniere

1° anno dopo il tirocinio	fr. 3'115.00
2° anno dopo il tirocinio	fr. 3'657.00
3° anno dopo il tirocinio	fr. 3'989.00

Addetto alla vendita di carburanti

1° anno dopo il tirocinio	fr. 3'724.00
2° anno dopo il tirocinio	fr. 3'915.00

Appendice 2 Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti**Retribuzioni apprendisti (...):**

Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

nel 1° anno di tirocinio	fr. 536.– al mese
nel 2° anno di tirocinio	fr. 666.– al mese
nel 3° anno di tirocinio	fr. 867.– al mese
nel 4° anno di tirocinio	fr. 1'136.– al mese

(...)

- nel 2° anno di tirocinio quale meccatronico:
 - fr. 918.00 al mese se completa la maturità professionale
 - fr. 1'071.00 al mese se esonerato dalla cultura generale
- nel 3° anno di tirocinio quale meccatronico:
 - fr. 1'203.00 al mese se completa la maturità professionale
 - fr. 1'427.00 al mese se esonerato dalla cultura generale
- nel 4° anno di tirocinio quale meccatronico:
 - fr. 1'427.00 al mese se completa la maturità professionale
 - fr. 1'732.00 al mese se esonerato dalla cultura generale

Campo d'applicazione

1. L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai datori di lavoro del ramo delle autorimesse, che comprende:
 - a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli;
 - b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti;
 - c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi;
 - d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
 - e) le officine di elettrauto;
 - f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni;
 - g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al punto 2.

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 13 dicembre 2019

Dipartimento delle finanze
e dell'economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro, Bellinzona